

CAMERA DEI DEPUTATI N. 851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINATO, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, BRAGA, BRANDOLIN, CASELLATO, COMINELLI, DE MENECH, D'INCECCO, GNECCHI, GRIBAUDO, MARANTELLI, RAMPI, RIGONI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, ZANIN

Modifica all'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di criteri di valutazione applicabili ai trasferimenti di beni tra società nelle operazioni transfrontaliere di riorganizzazione

Presentata il 29 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito dei gruppi multinazionali hanno particolare rilevanza i fenomeni di rilocalizzazione all'estero di funzioni aziendali, rischi imprenditoriali, beni materiali o immateriali, che non sono soggetti, oggi, nel nostro Paese ad un livello di imposizione adeguato ai valori attuali o potenziali trasferiti.

Tale situazione di fatto è agevolata dalle diverse possibili interpretazioni, attualmente sostenibili, della disciplina dei prezzi di trasferimento applicabile alle riorganizzazioni aziendali ai sensi delle linee guida sui prezzi di trasferimento emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ad oggi principale riferimento internazionale e domestico in materia.

Appare perciò necessario salvaguardare l'interesse nazionale in presenza di tali fenomeni, anche alla luce della legislazione già implementata nella Repubblica federale di Germania, che ha dato prova di salvaguardare l'interesse erariale, economico e sociale in conformità sia alle menzionate linee guida sui prezzi di trasferimento emanate dalla OCSE, sia al diritto dell'Unione europea.

L'idea di scrivere la presente proposta di legge è stata ispirata da un caso specifico, quello dell'azienda Ditec Spa, produttrice di automazioni per porte e cancelli automatici residenziali e industriali, azienda di eccellenza nel settore con oltre 50 marchi registrati. Acquisita nel 2009 dalla multinazionale svedese Assa Abloy,

con sede legale a Stoccolma, che ha tre siti produttivi in Italia, impiega attualmente circa 130 lavoratori presso la sede di Quarto d'Altino (Venezia), cui va aggiunto l'indotto di fornitori e assemblatori esterni.

Dopo appena due anni dall'acquisizione la multinazionale, in data 6 dicembre 2011, ha comunicato alle rappresentanze sindacali la decisione di chiudere, oltre allo stabilimento di produzione sito in Treviolo (Bergamo) nella prima metà del 2012, quello con sede in Quarto d'Altino (Venezia) entro il 2013, delocalizzando l'attuale produzione per una parte nella Repubblica ceca e per l'altra in Cina, nonché trasferendo la logistica da Quarto d'Altino presso la sede legale di Caronno Pertusella (Varese). Per effetto di questa decisione ha quindi preannunciato il licenziamento di 90 dei 130 dipendenti dell'attuale sede di Quarto d'Altino, con gravi conseguenze occupazionali e sociali anche per i numerosi lavoratori che operano nell'indotto.

Tutto ciò nonostante la sede di Quarto d'Altino sia considerata centro di eccellenza — tanto che ivi sarebbe mantenuto da Assa Abloy il centro ricerca e sviluppo dell'azienda — e che ad oggi non abbia mai dato alcun segnale di crisi, avendo addirittura aumentato, negli scorsi anni, gli ordini e non avendo utilizzato nemmeno un'ora di cassa integrazione. Anzi ai dipendenti è stata chiesta la disponibilità a fare straordinari. I lavoratori e le istituzioni locali si stanno perciò battendo contro la decisione dell'attuale *governance* aziendale che appare mirata alla progressiva chiusura delle aziende operanti in Italia, anche di quelle che possiedono un positivo livello di redditività, in funzione di una delocalizzazione guidata da logiche economiche che tengono conto solo delle convenienze della proprietà e del maggior profitto, che comporterà per il territorio una gravissima e ingiustificata perdita di posti di lavoro e di professionalità che, nel corso di un'esperienza trentennale, avevano permesso all'azienda di raggiungere importanti risultati sotto il profilo produttivo ed economico.

La presente proposta di legge, pertanto, ispirandosi alla normativa tedesca introdotta nel 2008, si propone di fare fronte alle conseguenze negative sul piano fiscale e sociale provocate dallo smantellamento di aziende residenti in Italia, vitali e competitive, attraverso riorganizzazioni aziendali con trasferimento di funzioni in altri Paesi, esigendo, all'atto del trasferimento di tali funzioni all'estero (ad esempio in sede di dismissione di siti produttivi o di reti distributive in Italia, a volte non giustificata da crisi o cali del fatturato, e dopo pochi anni dalla loro acquisizione da parte di multinazionali), che sia effettuata una serie di valutazioni, relative, oltre che ai rischi, a tutti i beni materiali e immateriali, utilità e opportunità che vengono trasferiti, ai fini di una equa tassazione di tali riorganizzazioni aziendali transfrontaliere.

Le regole di efficienza del mercato e la libertà di stabilimento vanno infatti senz'altro rispettate, ma il rispetto delle regole esige anche la valorizzazione degli *assets* immateriali (*know-how*, ricerca e sviluppo, conoscenze tecniche in generale, anche se non tutelate in maniera specifica ad esempio attraverso brevetto) sviluppati dalle aziende in Italia, anche grazie al tessuto imprenditoriale, sociale e istituzionale presente sul territorio nazionale.

Le norme fiscali sui prezzi di trasferimento ci sono già anche in Italia, però i beni immateriali sono più difficili da intercettare e valutare, specialmente quando non hanno dato origine a diritti di proprietà intellettuale. In particolare la normativa vigente si limita a stabilire genericamente che il trasferimento o l'utilizzo deve avvenire applicando il valore di mercato.

L'obiettivo della presente proposta di legge è disciplinare in maniera precisa il prezzo di trasferimento applicabile alle riorganizzazioni transfrontaliere, evitando interpretazioni soggettive da parte sia dei contribuenti, sia dell'Amministrazione finanziaria, e determinando, di conseguenza, anche una diminuzione del contenzioso, inserendo nella normativa vi-

gente alcune disposizioni che hanno quale oggetto principale il concetto di « funzione », intesa come insieme di compiti aziendali svolti da una specifica area o da determinati dipendenti di una società.

A titolo di esempio, se una società multinazionale delocalizza la produzione mantenendo il settore « ricerca e sviluppo » in Italia e nella fase produttiva all'estero impiega una serie di beni immateriali, frutto della ricerca sviluppata nelle strutture italiane, sta utilizzando in un altro Paese una funzione produttiva localizzata in Italia, la quale deve essere valutata adeguatamente sul piano fiscale sia per quanto riguarda i « frutti », ovvero i profitti contingenti, realizzati avvalendosi cioè dell'attività di ricerca svolta nel medesimo periodo, sia per quelli realizzati utilizzando conoscenze e innovazioni sviluppate in precedenza in Italia. In sostanza, le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di calcolo del valore del corrispettivo dovuto alla società trasferente da parte della società ricevente, che costituisce il ricavo che può essere

oggetto di elusione sulla base della vigente normativa e che invece per effetto della presente proposta deve essere inserito tra i ricavi come prezzo del trasferimento di funzioni.

In sostanza si tratta di introdurre un contesto normativo più rigoroso sul piano fiscale che tuteli, in particolar modo, il *know how* delle aziende italiane che rappresentano l'eccellenza del nostro tessuto produttivo manifatturiero, al fine di scongiurare che aziende multinazionali possano essere in grado di acquisire o replicare a basso costo, attraverso la delocalizzazione delle produzioni, il *know how* italiano nel mondo.

Inoltre, ponendo maggiore attenzione agli *assets* immateriali delle aziende, quali, ad esempio, la ricerca e lo sviluppo ed il *know how*, si favorisce l'emersione di valori impliciti nelle aziende stesse, favorendone la capitalizzazione e quindi il rafforzamento patrimoniale delle imprese stesse, in un contesto storico contingente in cui la solidità delle imprese è determinante per l'accesso al credito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento in caso di riorganizzazioni aziendali transfrontaliere).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi da 7-ter a 7-quinquies, si intende per:

a) « funzione »: un insieme di compiti aziendali svolti da una specifica area o da uno specifico dipartimento di una società;

b) « società trasferente »: la società residente dalla quale le funzioni sono trasferite;

c) « società ricevente »: la società non residente alla quale le funzioni sono trasferite;

d) « trasferimento di funzioni »: il trasferimento di beni materiali o immateriali, compresi l'avviamento, i brevetti, i marchi, le formule, il *know-how*, i portafogli clienti, o altri benefici, quali le opportunità d'affari, dalla società trasferente alla società ricevente così da consentire alla società ricevente di svolgere una o più funzioni precedentemente esercitate dalla società trasferente con conseguente cessazione o riduzione di funzioni in capo alla società trasferente;

e) « complesso funzionale trasferito »: l'insieme delle funzioni, dei beni materiali e immateriali, compresi l'avviamento, i

brevetti, i marchi, le formule, il *know-how*, i portafogli clienti o altri benefici, e dei rischi associati trasferiti in conseguenza di un trasferimento di funzioni;

f) « profitto potenziale »: il profitto potenzialmente generato dal complesso funzionale trasferito;

g) « orizzonte temporale »: il periodo di tempo nel quale il complesso funzionale trasferito è in grado di operare che si presume illimitato salvo prova a carico del contribuente di una aspettativa di funzionamento temporalmente più limitata;

h) « saggio di attualizzazione »: il saggio di interesse di un investimento privo di rischio maggiorato per considerare i rischi specifici del complesso funzionale trasferito e del relativo settore di riferimento;

i) « profitto potenziale della società trasferente »: il profitto potenziale del complesso funzionale trasferito lungo l'intero orizzonte temporale attualizzato utilizzando il saggio di attualizzazione assumendo ai fini della determinazione dei valori la permanenza del complesso funzionale trasferito presso la società trasferente;

l) « profitto potenziale della società ricevente »: il profitto potenziale del complesso funzionale trasferito lungo l'intero orizzonte temporale attualizzato utilizzando il saggio di attualizzazione, assumendo ai fini della determinazione dei valori che il complesso funzionale trasferito sia utilizzato dalla società ricevente.

7-ter. Salva l'applicazione del comma 7 alle operazioni non qualificabili come trasferimento di funzioni, in presenza di un trasferimento di funzioni, il valore del corrispettivo dovuto alla società trasferente per il complesso funzionale trasferito si assume pari alla media tra il profitto potenziale della società trasferente e il profitto potenziale della società ricevente, salva la prova contraria del contribuente, nel quale caso il valore del corrispettivo deve comunque essere compreso tra il profitto potenziale della società tra-

sferente e il profitto potenziale della società ricevente considerando la condotta che sarebbe stata tenuta da parti terze indipendenti in circostanze comparabili, e salvi i casi disciplinati del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*quater*.

7-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, sono adottate, in attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter*, le disposizioni di dettaglio relative alle definizioni, alle metodologie di calcolo, agli obblighi di trasparenza del contribuente e di disciplina delle violazioni delle disposizioni medesime.

7-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quater* si applicano al trasferimento di funzioni: da società residenti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti o non residenti; da stabili organizzazioni italiane di imprese residenti o non residenti a società non residenti; da stabili organizzazioni italiane di imprese residenti o non residenti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti o non residenti, anche qualora il trasferimento avvenga tra la sede centrale e una stabile organizzazione della medesima società o tra stabili organizzazioni della medesima società ».

ART. 2.

(Disposizioni di coordinamento con norme inerenti le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette e il ruling internazionale).

1. La documentazione di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, deve illustrare compiutamente anche i trasferimenti di funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, per conseguire gli effetti ivi previsti in termini di non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 2

dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di avvalersi della procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle operazioni di trasferimento di funzioni non ultimate alla data del 31 dicembre 2012.

€ 1,00



17PDL0014330